REGOLAMENTO (CEE) N. 1226/92 DELLA COMMISSIONE

del 13 maggio 1992

relativo ai dati che gli Stati membri sono tenuti a comunicare alla Commissione in merito alle importazioni di taluni prodotti trasformati a base di ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 426/86 del Consiglio, del 24 febbraio 1986, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1943/91 [2], in particolare l'articolo 20,

considerando che a norma degli accordi interinali con la Polonia [3], l'Ungheria [4] e la Cecoslovacchia [5] le importazioni di taluni frutti rossi originari di tali paesi sono soggette al rispetto di un prezzo minimo all'importazione ; che il controllo di tali prezzi è effettuato con una periodicità che rende necessaria la tempestiva comunicazione, da parte degli Stati membri, di alcuni dati ad intervalli molto regolari ; che è necessario poter seguire regolarmente l'andamento delle importazioni anche per altri frutti rossi e per gli stessi prodotti originari della Iugoslavia come costituito al 1° gennaio 1991 ;

considerando che l'Unione economica belgo-lussemburghese (UEBL) è considerata come un territorio unico dal punto di vista statistico ; che, ai fini delle comunicazioni da trasmettere alla Commissione, è necessario considerarlo come un unico Stato membro ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti trasformati a base di ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. Per i prodotti e i paesi di origine indicati in allegato gli Stati membri comunicano alla Commissione i quantitativi messi in libera pratica e i rispettivi valori.

2. La comunicazione di cui al paragrafo 1 è effettuata il 25 di ogni mese, ovvero il primo giorno lavorativo successivo, per i prodotti messi in libera pratica tra il 1° e il 15 e, per i prodotti messi in libera pratica tra il 16 e l'ultimo giorno del mese, il 10 del mese seguente o il primo giorno lavorativo successivo.

3. Se nel corso di uno dei periodi di cui al paragrafo 2 non è stata effettuata alcuna immissione in libera pratica, lo Stato membro ne informa la Commissione a mezzo telescritto da inviarsi nei giorni indicati nel medesimo.

Articolo 2

Ai fini dell'applicazione del presente regolamento l'Unione economica belgo-lussemburghese è considerata come un unico Stato membro.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 maggio 1992.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

---

(1) GU n. L 49 del 27. 2. 1986, pag. 1.
(2) GU n. L 175 del 4. 7. 1991, pag. 1.
(3) GU n. L 114 del 30. 4. 1992, pag. 1.
(4) GU n. L 115 del 30. 4. 1992, pag. 1.
(5) GU n. L 116 del 30. 4. 1992, pag. 1.

ALLEGATO

Codice NC	Designazione delle merci	Paese di origine
0811 10 11	Fragole congelate, con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore al 13 %	Polonia Cecoslovacchia Ungheria Iugoslavia nella sua composizione al 1° gennaio 1991
0811 10 19	Fragole congelate, con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, aventi tenore, in peso, non superiore a 13 %	
0811 10 90	Fragole congelate senza aggiunta di zuccheri o altri dolcificanti	
ex 0811 20 19 (1)	Lamponi congelati, con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, aventi tenore, in peso, non superiore a 13 %	
0811 20 31	Lamponi congelati senza aggiunta di zuccheri o altri dolcificanti	
0811 20 39	Ribes nero congelato senza aggiunta di zuccheri o altri dolcificanti	
0811 20 51	Ribes rosso congelato senza aggiunta di zuccheri o altri dolcificanti	
0812 20 00	Fragole temporaneamente conservate	
0812 90 60	Lamponi temporaneamente conservati	

(1) Codice Taric: 0811 20 19*11
0811 20 19*19.